

Le trading e le royalty companies.

***Studio Legale Tributario e di Consulenza
Economico – Aziendale
Paparella - Sed***

**P.za Mincio, 2 00198 Roma
Tel. 068555816 - 828 - Fax 068555828**

Avv. Nunzio Dario Latrofa

Milano, 17/18 gennaio 2003

Obiettivi della pianificazione fiscale internazionale



Costituzione di *trading co.*: definizione

**Strutture specializzate nell'intermediazione mercantile
che agevolano la penetrazione nei diversi mercati**

Tipologie

- **Localizzazione rispetto alla società produttrice:**
Internazionale/nazionale.
- **Rapporto con la società produttrice o acquirente:**
Indipendente/ di gruppo.
- **Struttura:**
subsidiary/ branch.

Vantaggi

- **Gestionali:**
Centralizzazione di funzioni
Acquisto/vendita su mercati esteri:
 - ❖ **Rischio finanziario;**
 - ❖ **Rischio valutario;**
 - ❖ **Rischio contrattuale.**
- **Fiscali:**
ottimizzazione incidenza fiscale sui profitti.

Costituzione di *trading co.*: profili teorici

FUNZIONI

- **Commerciali e di *marketing*;**
- **trasporto ed immagazzinaggio;**
- **assicurazione;**
- **gestione investimenti e riscossione crediti;**
- **co - produzione.**


COSTI

- **di consulenza;**
- **di intermediazione;**
- **di assicurazione e finanziari;**
- **accessori.**


WARNINGS

- **stabile organizzazione;**
- **residenza;**
- ***transfer pricing*;**
- **normativa antielusiva/CFC ecc.;**
- **particolari restrizioni interne;**
- **problemi autorizzativi.**

Costituzione di *trading co. di vendita*: strutture tipo



Costituzione di *trading co.* di acquisto: strutture tipo



Costituzione di *trading co.* : problematiche

➤ **SOSTANZA**

➤ ***TRANSFER PRICING***

➤ **DISCIPLINA ANTI PARADISI FISCALI**

Costituzione di *trading co.* di acquisto: problematiche (gli elementi costitutivi del concetto di sostanza).

Elementi tipici

- **Regolarità delle attività relative alla vita sociale: consigli del CDA ed assemblee dei soci.**
- **Segni distintivi all'entrata della sede sociale.**
- **Oggetto sociale suscettibile di dare luogo ad un'attività commerciale reale e compatibile con la struttura societaria.**
- **Maggioranza dei componenti del CDA residenti.**
- **Attività amministrativa centralizzata nel luogo della sede sociale.**

Elementi sostanziali

- **Gestione commerciale effettuata sul posto.**
- **Indebitamento bancario piuttosto che conti correnti reciproci.**
- **Contratto di locazione relativo all'affitto degli uffici.**
- **Assunzione di personale.**
- **Autorizzazioni amministrative per l'esercizio delle attività commerciali.**
- **Determinazione di un certo volume d'affari.**

Costituzione di *trading co.* di acquisto: problematiche (le società prive di sostanza).

Caratteristiche

- Sede della società in un paradiso fiscale.
- Società apparentemente domiciliate ma:
 - ❖ con insufficienti attività economiche e finanziarie reali.
 - ❖ senza la reale sede della direzione effettiva.

Rischi

- Mancato riconoscimento degli effetti fiscali degli atti posti in essere dalla società:
 - ❖ disconoscimento, ai fini fiscali, della esistenza della società priva di “sostanza”.
 - ❖ Tassazione nel Paese della sede della direzione effettiva.
 - ❖ Mancato riconoscimento della residenza estera della società.
 - ❖ Interposizione di persona.

Costituzione di *trading co.* di acquisto: problematiche (il *transfer pricing*: la *functional analysis*).



Trading
attraverso società
con regime *off – shore*
ungherese.

IL REGIME DELLA SOCIETA' OFF - SHORE UNGHERESE.

Vantaggi:

- ❖ **esenzione dai dazi doganali;**
- ❖ **l'aliquota d'imposta sul reddito delle società è del 3% fino al 2006.**

Requisiti:

- ❖ **deve essere una società di capitali, di diritto ungherese con sede in Ungheria, posseduta al 100% da soci esteri;**
- ❖ **deve essere localizzata in una zona franca di dogana;**
- ❖ **può svolgere transazioni commerciali esclusivamente tra paesi esteri;**
- ❖ **può vendere servizi esclusivamente all'estero;**
- ❖ **la maggior parte dei dipendenti, dei dirigenti e dei membri del CDA devono essere cittadini ungheresi;**
- ❖ **gli affari legali e la contabilità della società possono essere affidati esclusivamente ad avvocati e commercialisti ungheresi;**
- ❖ **il conto bancario della società deve essere tenuto in Ungheria;**
- ❖ **deve ottenere il permesso rilasciato dal Ministero delle finanze.**

LA CONVENZIONE ITALIA - UNGHERIA.

Art. 10 Dividendi

Il principio generale è quello della imponibilità nello Stato del percettore; però

Si ha imponibilità anche nello Stato della fonte, ma l'aliquota non può superare il 10% dell'ammontare lordo dei dividendi.

Vige il principio di attrazione della stabile organizzazione se la partecipazione cui si ricollega il dividendo pagato è effettivamente connessa con tale S.O. o base fissa.

LA CONVENZIONE ITALIA - UNGHERIA.

Art. 11 Interessi

Il principio generale è quello della imponibilità nello Stato del percettore.

Ritenuta 0%

Vige il principio di attrazione della stabile organizzazione se il credito generatore degli interessi sia effettivamente connesso con tale S.O. o base fissa.

Si ha presunzione che gli interessi provengano da uno Stato contraente quando il debitore è lo stesso Stato o un suo ente locale ecc..

Nel caso in cui gli interessi pattuiti siano superiori a quelli di mercato, in forza di particolari relazioni intercorrenti tra creditore e debitore (o tra ciascuno di essi e terzi), le disposizioni di questo articolo si applicano solo alla parte pagata nei limiti del valore di mercato.

LA CONVENZIONE ITALIA - UNGHERIA.

Art. 12 Canoni

Il principio generale è quello della imponibilità nello Stato del beneficiario; però

Ritenuta 0%

Vige il principio di attrazione della stabile organizzazione.

Nel caso in cui gli interessi pattuiti siano superiori a quelli di mercato, in forza di particolari relazioni intercorrenti tra creditore e debitore (o tra ciascuno di essi e terzi), le disposizioni di questo articolo si applicano solo alla parte pagata nei limiti del valore di mercato.

LA CONVENZIONE ITALIA - UNGHERIA.

Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione

1. Omissis...

2. Per quanto concerne la Repubblica italiana:


Se un residente della Repubblica italiana possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica popolare ungherese, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nella Repubblica popolare ungherese, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato nella Repubblica italiana ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

Omissis...


Ipotesi con controllo diretto Italia - Ungheria



Rimpatrio diretto dividendi Ungheria - Italia

A	Utile in Ungheria	100
B	Corporate tax (regime <i>off - shore</i>)	3
C	Dividendo da distribuire (A-B)	97
D	Ritenuta alla fonte su C (10%)	9,7
E	Dividendo disponibile in Italia (C-D)	87,3
F	Dividendo imponibile in Italia (5% di E)	4,365
G	IRPEG (35% su F)	1,52775
H	Credito d'imposta (5% di D)	0,485
I	Dividendo netto (E-G+H)	86,25725
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	13,74275
M	Aliquota media consolidata (L/A)	14%

Ipotesi di gruppo con *holding* Olandese e *trading* ungherese (flussi di reddito).



Trading
**attraverso società
sita nella regione
autonoma di
Madeira.**

LA ZONA FRANCA DI MADEIRA (MIBC)

Vantaggi:

- ❖ esenzione dai dazi doganali;
- ❖ esenzione da imposte di bollo, dall'imposta comunale sugli immobili, dall'imposta sui trasferimenti, dall'imposta su successioni e donazioni, da imposte locali, notarili e di registro;
- ❖ l'aliquota d'imposta sul reddito delle società è dello 0% fino al 2011;
- ❖ i dividendi percepiti e quelli distribuiti a soci non residenti sono esonerati da imposizione.

Requisiti:

- ❖ deve ottenere il permesso rilasciato da apposita autorità.
- ❖ deve essere una società di capitali, di diritto portoghese fiscalmente residente all'interno dell'International Business Center di Madeira (MIBC);
- ❖ deve aver versato una tassa iniziale di USD 750 ed una tassa annuale di USD 1.500;
- ❖ può vendere servizi esclusivamente all'estero con onere della prova a carico della società sita nel MIBC.

LA CONVENZIONE ITALIA - PORTOGALLO.

Art. 10 Dividendi

Il principio generale è quello della imponibilità nello Stato del percettore; però

Si ha imponibilità anche nello Stato della fonte, ma se il percettore ne è l'effettivo beneficiario, l'aliquota non può superare il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi.

Vige il principio di attrazione della stabile organizzazione se la partecipazione cui si ricollega il dividendo pagato è effettivamente connessa con tale S.O. o base fissa.

LA CONVENZIONE ITALIA - PORTOGALLO.

Art. 11 Interessi

Il principio generale è quello della imponibilità nello Stato del percettore; però

si ha imponibilità anche nello Stato della fonte, ma se il percettore ne è l'effettivo beneficiario, l'aliquota non può superare il 15% dell'ammontare lordo degli interessi .

Vige il principio di attrazione della stabile organizzazione se il credito generatore degli interessi sia effettivamente connesso con tale S.O. o base fissa.

Si ha presunzione che gli interessi provengano da uno Stato contraente quando il debitore è lo stesso Stato o un suo ente locale ecc..

Nel caso in cui gli interessi pattuiti siano superiori a quelli di mercato, in forza di particolari relazioni intercorrenti tra creditore e debitore (o tra ciascuno di essi e terzi), le disposizioni di questo articolo si applicano solo alla parte pagata nei limiti del valore di mercato.

LA CONVENZIONE ITALIA - PORTOGALLO.

Art. 12 Canoni

Il principio generale è quello della imponibilità nello Stato del beneficiario; però

Si ha imponibilità anche nello Stato della fonte, ma se il percettore ne è l'effettivo beneficiario, l'aliquota non può superare il 12% dell'ammontare lordo dei canoni.

Si ha presunzione che i canoni provengano da uno Stato contraente quando il è debitore è lo stesso Stato o un suo ente locale ecc..

Vige il principio di attrazione della stabile organizzazione.

Nel caso in cui i canoni pattuiti siano superiori a quelli di mercato, in forza di particolari relazioni intercorrenti tra creditore e debitore (o tra ciascuno di essi e terzi), le disposizioni di questo articolo si applicano solo alla parte pagata nei limiti del valore di mercato.

LA CONVENZIONE ITALIA - PORTOGALLO.


Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione

1. *Omissis...*

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Portogallo, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate, l'imposta sui redditi pagata in Portogallo, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 sono parimenti applicabili nel caso in cui l'imposta portoghese sul reddito sia stata oggetto di esenzione o di riduzione come se la detta esenzione o riduzione non fosse stata accordata.


Ipotesi con controllo diretto Italia - Madeira



Rimpatrio diretto dividendi Madeira - Italia

A	Utile a Madeira	100
B	Corporate tax	0
C	Dividendo da distribuire (A-B)	100
D	Ritenuta alla fonte su C	0
E	Dividendo disponibile in Italia (C-D)	100
F	Dividendo imponibile in Italia (5% di E)	5
G	IRPEG (35% su F)	1,75
H	Credito d'imposta (<i>tax sparing credit</i>)	5
I	Dividendo netto (E-G+H)	103,25
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	-3,25
M	Aliquota media consolidata (L/A)	-3%

Ipotesi di gruppo con *holding* Olandese e *trading* di Madeira (flussi di reddito).



Trading
attraverso società
sita nella
Zona Especial Canaria.

LA ZONA ESPECIAL CANARIA (ZEC) (Regime generale)

Vantaggi:

- ❖ gli enti ZEC saranno soggetti all'imposta sulle società vigente in Spagna a dei tassi impositivi ridotti che oscillano tra l'1% ed il 5% in funzione di:
 - la creazione netta di impiego;
 - il momento di iscrizione al Registro;
 - se l'attività è nuova o preesistente.
- ❖ Esenzione dai dazi doganali.
- ❖ IGIC (IVA) al 5%.

Creazione netta d'impiego	Periodo 1	Periodo 2	Periodo 3
Tra 5 ed 8 lavoratori	1,0%	2,5%	5%
Più di 8 e fino a 12 lavoratori	1,0%	2,25%	4,5%
Più di 12 e fino a 20 lavoratori	1,0%	2,0%	4,0%
Più di 20 lavoratori	1,0%	1,75%	3,5%

LA ZONA ESPECIAL CANARIA (ZEC) (Definizione dei periodi)

Vigenza	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Autorizzazioni									
2000									
2001									
2002									
2003									
2004									
2005									
2006									

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

LA ZONA ESPECIAL CANARIA (ZEC) **(Limiti alla quota base imponibile)**

Creazione netta d'impiego	Attività industriali	Attività di servizi	Altri servizi
Tra 5 ed 8 lavoratori	1.800.000 euro	1.500.000 euro	1.125.000 euro
Più di 8 e fino a 12 lavoratori	2.400.000 euro	2.000.000 euro	1.500.000 euro
Più di 12 e fino a 20 lavoratori	3.600.000 euro	3.000.000 euro	2.250.000 euro
Più di 20 e fino a 50 lavoratori	9.200.000 euro	8.000.000 euro	6.000.000 euro
Più di 50 e fino a 100 lavoratori	21.600.000 euro	18.000.000 euro	13.500.000 euro
Più di 100 lavoratori	120.000.000 euro	100.000.000 euro	75.000.000 euro

LA ZONA ESPECIAL CANARIA (ZEC)

Requisiti:

- ❖ **deve essere un Ente di nuova creazione con domicilio e sede di direzione effettiva nell'ambito geografico della ZEC.**
- ❖ **Almeno uno degli amministratori dovrà risiedere nelle Canarie.**
- ❖ **Deve realizzare un investimento minimo di 100.000 euro in attivi fissi relativi all'attività entro i primi due anni dal momento della sua autorizzazione.**
- ❖ **Deve creare almeno 5 posti di lavoro entro i sei mesi successivi al momento dell'autorizzazione e deve mantenere come minimo questa media durante gli anni di iscrizione alla ZEC.**

LA CONVENZIONE ITALIA - SPAGNA.

Art. 10 Dividendi

Il principio generale è quello della imponibilità nello Stato del percettore; però

Si ha imponibilità anche nello Stato della fonte, ma se il percettore ne è l'effettivo beneficiario, l'aliquota non può superare il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi.

Vige il principio di attrazione della stabile organizzazione se la partecipazione cui si ricollega il dividendo pagato è effettivamente connessa con tale S.O. o base fissa.

LA CONVENZIONE ITALIA - SPAGNA.

Art. 11 Interessi

Il principio generale è quello della imponibilità nello Stato del percettore; però

si ha imponibilità anche nello Stato della fonte, ma se il percettore ne è l'effettivo beneficiario, l'aliquota non può superare il 12% dell'ammontare lordo degli interessi .

Vige il principio di attrazione della stabile organizzazione se il credito generatore degli interessi sia effettivamente connesso con tale S.O. o base fissa.

Si ha presunzione che gli interessi provengano da uno Stato contraente quando il debitore è lo stesso Stato o un suo ente locale ecc..

Nel caso in cui gli interessi pattuiti siano superiori a quelli di mercato, in forza di particolari relazioni intercorrenti tra creditore e debitore (o tra ciascuno di essi e terzi), le disposizioni di questo articolo si applicano solo alla parte pagata nei limiti del valore di mercato.

LA CONVENZIONE ITALIA - SPAGNA.

Art. 12 Canoni

Il principio generale è quello della imponibilità nello Stato del beneficiario; però

Si ha imponibilità anche nello Stato della fonte, ma se il percettore ne è l'effettivo beneficiario, l'aliquota non può superare:

- il 4% dell'ammontare lordo dei canoni per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, drammatiche, musicali ed artistiche (ad eccezione dei canoni relativi a film ed a opere registrate su nastri o bande magnetoscopiche destinate alla televisione);**
- l'8% dell'ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi.**

Vige il principio di attrazione della stabile organizzazione.

Nel caso in cui i canoni pattuiti siano superiori a quelli di mercato, in forza di particolari relazioni intercorrenti tra creditore e debitore (o tra ciascuno di essi e terzi), le disposizioni di questo articolo si applicano solo alla parte pagata nei limiti del valore di mercato.


LA CONVENZIONE ITALIA - SPAGNA.

Art. 22 Eliminazione della doppia imposizione

In caso di doppia tassazione di un medesimo reddito:

- l'Italia concede la deduzione dall'imposta sui redditi, della imposta già pagata in Spagna (non eccedente la quota di imposta italiana attribuibile a tali redditi nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo);
- la Spagna concede la deduzione dall'imposta sul reddito della imposta già pagata in Italia, ma non eccedente la quota d'imposta, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia.

Ipotesi con controllo diretto Italia - ZEC



Rimpatrio diretto dividendi **Canarie – Italia** (per i primi due anni 2002 - 3)

A	Utile nelle Canarie	100
B	Corporate tax	1
C	Dividendo da distribuire (A-B)	99
D	Ritenuta alla fonte su C	0
E	Dividendo disponibile in Italia (C-D)	99
F	Dividendo imponibile in Italia (5% di E)	4,95
G	IRPEG (35% su F)	1,7325
H	Credito d'imposta (5% di D)	0
I	Dividendo netto (E-G+H)	97,2675
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	2,7325
M	Aliquota media consolidata (L/A)	3%


Rimpatrio diretto dividendi **Canarie – Italia** (per i successivi tre anni 2004 - 5 - 6)

A	Utile nelle Canarie	100
B	Corporate tax	2,5
C	Dividendo da distribuire (A-B)	97,5
D	Ritenuta alla fonte su C	0
E	Dividendo disponibile in Italia (C-D)	97,5
F	Dividendo imponibile in Italia (5% di E)	4,875
G	IRPEG (35% su F)	1,70625
H	Credito d'imposta (5% di D)	0
I	Dividendo netto (E-G+H)	95,79375
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	4,20625
M	Aliquota media consolidata (L/A)	4%

Rimpatrio diretto dividendi **Canarie – Italia** (per i successivi due anni 2007 - 8)

A	Utile nelle Canarie	100
B	Corporate tax	5
C	Dividendo da distribuire (A-B)	95
D	Ritenuta alla fonte su C	0
E	Dividendo disponibile in Italia (C-D)	95
F	Dividendo imponibile in Italia (5% di E)	4,75
G	IRPEG (35% su F)	1,6625
H	Credito d'imposta (5% di D)	0
I	Dividendo netto (E-G+H)	93,3375
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	6,6625
M	Aliquota media consolidata (L/A)	7%

Ipotesi di gruppo con *holding* Olandese e *trading* ZEC (flussi di reddito).




Le trading co.
schema riepilogativo.

Schema riepilogativo con controllo diretto da ITA

	UNGHERIA	MADEIRA	CANARIE
<i>Corporate tax</i>	3%	0%	1% - 2,5% - 5%
Ritenuta dividendi in uscita	10%	0%	0%
Ritenuta interessi in entrata	0%	15%	12%
Ritenuta canoni in entrata	0%	12%	4% - 8%
<i>Tax sparing credit</i>	NO	SI	NO
Dazi doganali	NO	NO	NO
Autorizzazioni speciali	SI	SI	SI
Obbligo c/c bancari in loco	SI	NO	NO
Zona franca doganale	SI	SI	SI
Obbligo di vendita all'estero	SI	SI	NO
Termine agevolazione	2006	2011	2008
Attestato residenza fiscale	VIENE RILASCIATO	VIENE RILASCIATO	VIENE RILASCIATO
Altri obblighi o limiti	Maggior parte dei dipendenti residenti	/	Fatturato max1.500.000 Assunzione minimo 5 dipendenti Investimento di 100.000 euro
Forme societarie previste	RT (= SPA) Kft (= SRL)	SA (= SPA) Lda (= SRL)	SA (=SPA) SL (=SRL)
Capitale sociale	20 ML / 3 ML di fiorini	50.000/5.000 euro	60.101/3.005 euro
Num. minimo azionisti/soci	1	1	1

***Trading* attraverso un
Paese in *Black list*:
il caso di Hong Kong**

Ipotesi con controllo indiretto Italia – Olanda – Hong Kong e con la *trading co.* di Hong Kong che reperisce fornitori e beni sul mercato asiatico per venderli all'estero.



NB.: La consegna ei beni può avvenire anche con invio diretto dal fornitore Asiatico ai vari acquirenti/agenti/Commissionari/Distributori.

SOCIETA' DI TRADING DI HONG KONG TRAMITE UNA *LIMITED CO.*: PROFILI CIVILISTICI ED AMMINISTRATIVI PIU' RILEVANTI.

<i>LIMITED COMPANY</i>	Disposizioni/Tempistica
Incorporazione	2 - 4 settimane
Capitale sociale	Sufficienti 1.000 HK\$

<i>LIMITED COMPANY</i>	Numero	Residenza
Soci	2	Anche estera (*)
Amministratori	2	Anche estera
Segretari	1	Hong Kong

<i>LIMITED COMPANY</i>	Tempistica
Bilancio	Annuale
Revisione	Annuale
Dichiarazione fiscale	Annuale

(*) NB. Non è prevista la possibilità di costituire società con azioni al portatore ma è possibile utilizzare *nominees* o far costituire la società da una società estera con azioni al portatore.

SOCIETA' DI TRADING DI HONG KONG TRAMITE UNA LIMITED CO.: PROFILI FISCALI DI MAGGIOR RILIEVO.

TAX	Tassazione sui profitti 16%.
	Tassazione sul capitale sociale 0,1%.
	Vi è la possibilità, in accordo con la locale nota Ministeriale n. 21 del 1992, di evitare la tassazione su alcuni profitti che non verrebbero considerati prodotti ad Hong Kong ma all'estero.
	Imposte sul trasferimento di azioni: 0,2%.
	Tassa di registrazione HK\$ 2.250.
	Nessuna Convenzione contro le doppie imposizioni è Stata conclusa con l'Italia.

FLUSSI DI REDDITO HONG KONG – OLANDA.

A	Utile ad Honk Kong	100
B	<i>Corporate tax</i> (regime normale)	16
C	Dividendo da distribuire (A-B)	84
D	Ritenuta alla fonte su C (0%)	0
E	Dividendo disponibile in Olanda (C-D)	84
F	Dividendo imponibile in Olanda (0% di E)	0
G	Corporate tax Olandese (30% su F)	0
H	Credito d'imposta (0% di D)	0
I	Dividendo netto (E-G+H)	84
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	16
M	Aliquota media consolidata (L/A)	16%

FLUSSI DI REDDITO: OLANDA – ITALIA.

A	Utile in Olanda	84
B	Corporate tax (0% participation exemption)	0
C	Dividendo da distribuire (A-B)	84
D	Ritenuta alla fonte su C (0%)	0
E	Dividendo disponibile in Italia (C-D)	84
F	Dividendo imponibile in Italia (5% di E)	4,2
G	IRPEG (35% su F)	1,47
H	Credito d'imposta (5% di D)	0
I	Dividendo netto (E-G+H)	82,53
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	1,47
M	Aliquota media consolidata (L/A)	2%

TOTALE TASSAZIONE FLUSSI DI REDDITO: HONG KONG - OLANDA – ITALIA.

Tassazione complessiva ad Hong Kong : 16%

Tassazione complessiva in Olanda: 0%

Tassazione complessiva in Italia : 1,47%

Tassazione totale consolidata: 17,47%

Le royalty companies

Sfruttamento commerciale di beni immateriali (marchi, brevetti, *know how*)

ELEMENTI RILEVANTI PER LA SCELTA DELLA *ROYALTY COMPANY*

- **Ritenute subite nei singoli Paesi ove sono localizzate le società utilizzatrici dei marchi.**
- **Tassazione nel Paese di residenza della *royalty company* dei redditi conseguiti in relazione alle licenze concesse ed eventuali possibilità di *rulings* con le autorità fiscali.**
- ***Network* di trattati contro le doppie imposizioni.**
- **Presenza e grado di evoluzione della disciplina locale del *transfer price*.**


Costituzione di *royalty co.* : problematiche

➤ **SOSTANZA**

➤ ***TRANSFER PRICING***

➤ **DISCIPLINA ANTI PARADISI FISCALI**

Ipotesi di *royalty co. ungherese* controllata direttamente dall'Italia.



Ipotesi di *royalty co.* controllata direttamente dall'Italia: rimpatrio diretto dividendi

A	Utile in Ungheria	100
B	Corporate tax (regime <i>off - shore</i>)	3
C	Dividendo da distribuire (A-B)	97
D	Ritenuta alla fonte su C (10%)	9,7
E	Dividendo disponibile in Italia (C-D)	87,3
F	Dividendo imponibile in Italia (5% di E)	4,365
G	IRPEG (35% su F)	1,52775
H	Credito d'imposta (5% di D)	0,485
I	Dividendo netto (E-G+H)	86,25725
L	Carico fiscale consolidato (B+D+G-H)	13,74275
M	Aliquota media consolidata (L/A)	14%

Ipotesi di gruppo con *holding* Olandese e *royalty co.* ungherese (flussi di reddito).

